

RESPONSABILITA

CIVILE GENERALE

Ud.7/11/2024 CC



REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:

ANTONIETTA SCRIMA Presidente

CHIARA GRAZIOSI Consigliere Est.

CRISTIANO VALLE Consigliere

IRENE AMBROSI Consigliere

GIUSEPPE CRICENTI Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22847/2022 R.G. proposto da:

domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
domiciliazione
telematica come in atti

-ricorrentecontro

SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa

dall'avvocato

domiciliazione telematica come in atti

-controricorrente-

e contro

SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato

domiciliazione telematica come in atti

-controricorrente-





nonché contro

SPA


-intimata-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 341/2022 depositata il 17/02/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 12 maggio 2016
conveniva davanti al Tribunale di Catania
S.p.A. per ottenerne il risarcimento per i danni patrimoniali e
non patrimoniali che avrebbe subito per avere il 20 ottobre 2011,
mangiando una "zuppa rustica" acquistata nel supermercato della
convenuta e prodotta da S.p.A., inavvertitamente ingerito
piccoli insetti neri che vi erano dentro e subendo così dolori gastrici
per cui si sarebbe rivolto al Pronto soccorso, ricevendovi la diagnosi
di "sindrome dispeptica (nausea, eruttazione) dopo assunzione di
cibo infestato da insetti non meglio specificati".
La convenuta si costituiva, resistendo, e sosteneva che una
eventuale responsabilità gravasse soltanto la produttrice
che otteneva di chiamare in causa; quest'ultima a sua volta
otteneva di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice,
S.p.A.
Il Tribunale, con sentenza del 17 novembre 2020, dichiarava la
società "responsabile della vendita del prodotto infestato
da insetti" e pertanto la condannava a risarcire all'attore il "danno"
nella misura di euro 3000 oltre interessi; la condannava altresì a
rifondere le spese processuali all'attore e alla società la
quale veniva invece condannata a rifonderle alla compagnia
assicuratrice.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, per difetto di motivazione, nullità della sentenza per violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost. in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn.4 e 5 c.p.c.

Sussisterebbe "omessa/insufficiente motivazione circa le disattese conclusioni del ctu", considerato che, qualora il giudice si voglia discostare dalle conclusioni cui perviene tale suo ausiliario, "dovrà darne congrua e logica motivazione, idonea a smentire gli esiti della consulenza, specificando le plausibili ragioni del proprio dissenso", non bastando "un richiamo generico e presuntivo": il che non sarebbe stato espletato dal giudice d'appello. In particolare, sarebbero state "non valutate" le condizioni di salute dell'attuale ricorrente, per cui non sarebbe comprensibile perché sia stata rigettata la domanda risarcitoria relativa.



Il giudice d'appello avrebbe offerto una "pseudo-motivazione".

Data pubblicazione 10/12/2024 contrastante con le emergenze istruttorie - "essendo stata"

accertata anche dai NAS la presenza degli insetti" - e con gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio "da cui si evince la sussistenza del nesso eziologico" oltre all'entità dei danni.

2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., "nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà circa un punto decisivo della controversia" nonché violazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Manifesta illogicità ricorrerebbe quando la sentenza, "da un lato, conferma il diritto al risarcimento del danno (quantificato in euro 3.000) scaturente da fatto illecito, e, dall'altro, nega illegittimamente ... il diritto al risarcimento per i danni da shock" patiti dall'attuale ricorrente e derivati, "come documentalmente provato", dall'evento, essendo stato accertato il nesso di causalità tra questo e i lamentati danni.

La stessa manifesta illogicità ricorrerebbe anche nella statuizione delle spese processuali: la produttrice, pur essendo dichiarata responsabile dell'evento, è stata condannata a rifondere soltanto un quarto delle spese di CTU, gli altri tre gravando sul ricorrente.

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

La Corte territoriale avrebbe disatteso il suo obbligo motivazionale, offrendo "una motivazione apparente o, meglio, motivazione << per relationem>>", per avere soltanto riportato "pedissequamente" quanto già affermato dal Tribunale. In tal modo non renderebbe "percepibile il fondamento della decisione".

Si fa riferimento a una, per così dire, ripetizione motivazionale insorta tra i due giudici di merito laddove il Tribunale dichiara che "le modalità di accadimento degli eventi portano a ritenere



Numero di raccolta generale 31730/2024 privo di qualunque Data pubblicazione 10/12/2024 l'esistenza di un comportamento dello

attenzione" e successivamente la Corte d'appello dichiara che "il comportamento dello è stato concausa determinante nella disturbo successivamente manifestatosi": azione del verrebbe così mossa una critica all'attuale ricorrente di cui non vi sarebbe prova; peraltro il giudice d'appello, ritenendo sia pure in via presuntiva un concorso di colpa dello avrebbe dovuto "applicare quantomeno il principio di cui all'art. 1227 c.c.".

Ancora, il giudice d'appello avrebbe "pedissequamente" seguito il primo giudice ritenendo che le indagini psicodiagnostiche della CTU si sarebbero fondate "esclusivamente sul conto dell'attore e senza alcun riscontro fattuale", non considerando che vi era stata "una accurata indagine psicodiagnostica" attraverso diverse fasi e utilizzando tecniche strutturate "per la raccolta anamnestica delle informazioni. l'osservazione del comportamento somministrazione di test standardizzati la cui interpretazione non avviene <dà una valutazione <<obiettiva>> dei fatti da potersi ritenere prova".

- 4. I tre motivi, di cui il secondo e il terzo sono pure macchiati di valutazioni fattuali qui inammissibili, sono comunque valutabili congiuntamente nella loro sostanza. La censura consiste, in effetti, nella dedotta omissione motivazionale, che non giustificherebbe il rigetto dell'appello e condurrebbe a seguire in modo passivo la prima decisione.
- 4.1 Il nucleo del problema risiede nel disattendimento della consulenza tecnica d'ufficio, e al riquardo il ricorrente denuncia pure, già nel primo motivo, il mancato rispetto di una consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui il giudice che diverge dall'esito della consulenza tecnica d'ufficio deve fornire al riguardo una specifica motivazione (ex multis, tra gli arresti massimati: Cass. 36638/2021, Cass. ord. 27411/2021, Cass.



19468/2019, Cass. ord. 200/2021, Cass. Numero di raccolta generale 31730/2024 307 33/2017, Data pubblicazione 10/12/2024 Cass.17757/2014 e Cass. 5148/2011).

4.2 La Corte territoriale ha motivato come segue:

"Correttamente il primo giudice ha inteso discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il nominato CTU, il quale ha accertato che <<Esiste sì nesso di causalità per la patologia lamentata (sintomatologia fobica) con i fatti di cui qui trattasi e rilevabili dalla documentazione in atti>>, riconoscendo un danno biologico del 9% ed affermato che <<Dagli accertamenti effettuati (indagine psicodiagnostica) non sono emerse pregresse patologie della sfera psichica>>, sebbene qià nel certificato di Pronto Soccorso dell'ospedale alla voce dati anamnestici viene allucinazioni riportato: <<pre><<pre>ccccprearesse visive microzooptiche. Pregresso disturbo di personalità in paranoide in atto in compenso psichiatrico>>.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono, inoltre, prive di qualsivoglia considerazione medico-legale riguardo al nesso di causalità tra la sintomatologia fobica e l'evento descritto in citazione, che risulta accertato e riconosciuto in assenza di documentazione medica di riscontro, a supporto della affermata eziopatogenesi.

Va quindi confermata la statuizione di infondatezza della domanda in relazione al chiesto risarcimento del danno biologico, del quale non risulta accertata la sussistenza, a cagione della frammentarietà della documentazione medica prodotta e della inutilizzabilità delle emergenze peritali".

4.3 Tale motivazione è palesemente apparente.

Invero, si segue il primo giudice nel divergere dalla CTU sulla base di rilievi del tutto generici (come quello della pretesa mancanza di "qualsivoglia considerazione medico-legale riguardo al nesso di causalità tra la sintomatologia fobica e l'evento"), l'unico elemento qualificabile come specifico essendo il "certificato di Pronto



Soccorso": tuttavia, non è dato comprendere come e da quali fonti Data pubblicazione 10/12/2024

più o meno attendibili siano stati acquisiti tali - gravissimi - dati anamnestici, il giudice d'appello estrapolandoli (come pare avesse fatto anche il primo giudice) in modo del tutto incompleto, nonostante il loro evidente impatto sulla decisione.

D'altronde, il CTU aveva svolto proprio una "valutazione psicodiagnostica" sulle condizioni dell'attuale ricorrente. La Corte territoriale (sentenza, pagina 4) rileva, prima di offrire la rapida e drastica - perché in realtà apparente, appunto - motivazione di decisione sopra riportata, che l'appellante aveva sostenuto che "le asserite preesistenti patologie" non trovavano "alcun riscontro documentale" (secondo motivo di gravame) e altresì che (terzo motivo di gravame) il primo giudice aveva criticata la "valutazione psicodiagnostica" perché fondata solo sul racconto dello "senza alcun altro riscontro fattuale", mentre, ad avviso appunto dell'appellante, non vi sarebbe stato soltanto "un ascolto passivo del soggetto". Il che viene precisato dal ricorrente nel primo motivo (riferendosi a un passo degli "Elementi di giudizio" del CTU) e nel terzo (sulle modalità dell'indagine psicodiagnostica, includente anche "l'osservazione del comportamento e la somministrazione di test").

4.4 La motivazione sul disattendimento della CTU risulta dunque apparente, in quanto non considera quel che era stato veicolato nel gravame, limitandosi a ribadire quello che aveva affermato il primo giudice - a sua volta in modo assai sbrigativo, si nota *incidenter* -, nel passo riportato nella sentenza d'appello. Invero, il giudice del gravame non può aderire alla decisione del primo giudice senza fornire una motivazione realmente specifica e concreta sulle censure che, in modalità sufficientemente specifica – che qui è stata raggiunta - le sono state mosse nell'appello.

Sotto entrambi i punti di vista, quindi - specificità della motivazione in ordine al disattendimento della CTU; specificità della motivazione



Firmato Da: ANTONIETTA SCRIMA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 177ad9db421fcd3c

in ordine all'appello, a sua volta d'altronde vertente sul Data pubblicazione 10/12/2024 disattendimento della CTU -, la motivazione fornita dalla Corte territoriale è apodittica, ovvero meramente assertiva, non

territoriale è apodittica, ovvero meramente assertiva, non spingendosi oltre la rapida e incompleta citazione di elementi di particolare rilevanza, come un certificato di dati anamnestici del Pronto soccorso - non si sa se li aveva forniti lo stesso paziente oppure da quali fonti potevano evincersi, essendo notorio che siffatti dati "pregressi" non potevano usualmente, essendo psichici, emergere da un mero riscontro fisico - e "svuotando" in toto, nel modo sopra evidenziato, il significato di una valutazione psicodiagnostica presente nella consulenza d'ufficio.

5. In conclusione, assorbito ogni altro profilo il ricorso merita accoglimento per motivazione apparente/carente della pronuncia impugnata, con conseguente cassazione di questa e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Catania.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024

Il Presidente Antonietta Scrima

